



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma il 19 aprile 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Automobile Club di Reggio Calabria (licenza di organizzatore n. 209371) in persona del suo presidente pro tempore.

Fatto

Con atto del 14 marzo 2017 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo l'Automobile Club di Reggio Calabria per violazione dell'art. 46 R.S.N., per avere affidato alla A.S. Condina Motor Sport, priva di valida licenza di organizzatore, l'organizzazione della 38^a Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie (8/10 luglio 2016). Intimato per l'udienza del 19 aprile 2017, l'incolpato, comparso nella persona del presidente pro tempore avv. Santo Alfonso Martorano con l'assistenza dell'avv. Francesca Barbera, ha svolto le sue difese: contestando che nella specie vi fosse stato affidamento della organizzazione ad altro soggetto, ha indicato quale responsabile di eventuali violazioni il suo (ex) direttore sig.a Giuseppina Bolignano. All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per la sua condanna alla sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni 60. L'incolpato ha chiesto di essere assolto da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima con il beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che in questa sede non è questione della personale responsabilità del presidente avv. S.A. Martorano, né dell'ex-direttore dell'A.C. Reggio C. sig.a Giuseppina Bolignano: l'azione disciplinare è stata, infatti, esercitata esclusivamente nei confronti dell'ente Automobile Club di Reggio Calabria quale titolare di licenza di organizzatore n. 209371, soggetto come tale alla osservanza del R.S.N. ed alla responsabilità disciplinare relativa.

All'Ente è imputabile l'attività svolta in suo nome e per suo conto dei suoi organi; ed in concreto gli è imputato l'affidamento della organizzazione della 38^a Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie dell'8/10 luglio 2016 a soggetto privo di valida licenza. Non vi è motivo per dubitare che tale affidamento sia stato conseguente a scelte dell'allora direttore A.C. sig.a Giuseppina Bolignano, che ha proposto l'A.S. Condina Motor Sport quale soggetto idoneo tecnicamente ed economicamente a curare lo svolgimento della manifestazione e che ha adottato la relativa determinazione dirigenziale (n. 2 del 16 marzo 2016) su autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Ente (delibera n. 259 del 3 marzo 2016); come non vi è dubbio che i successivi atti del detto Direttore in esecuzione della determinazione adottata siano imputabili all'Ente da lui rappresentato e, quindi, fonte di responsabilità per l'Ente stesso.

Che nella specie vi sia stato affidamento della organizzazione della manifestazione – e non di singole operazioni tecniche nell'ambito di una organizzazione direttamente curata dall'A.C. Reggio C: - risulta al di là di ogni possibile dubbio dagli atti.

Ciò risulta in primo luogo dal testo della citata determinazione dirigenziale n. 2/2016 ("... di affidare l'organizzazione della 38^a Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie alla



Automobile Club d'Italia

SPORT

su indicata Ditta A.S. Condina Motor Sport ... ”), che prevedeva la riserva all’Ente esclusivamente delle spese di iscrizione della gara in calendario e di rinnovo della licenza di organizzatore; risulta poi ancor più chiaramente dal tenore della privata scrittura stipulata da A.C. Reggio C. con la A.S. Condina Motor Sport l’11 aprile 2016. Con la detta scrittura le parti disponevano, infatti, che A.C. Reggio C. provvedesse alle sole attività amministrative propedeutiche allo svolgimento della manifestazione (rinnovo della propria licenza di organizzatore, iscrizione della gara in campionato, richieste delle necessarie autorizzazioni e nullaosta) e si accollasse le sole spese straordinarie eventualmente richieste da ACI Sport per personale sportivo, politico e civile non previsto; e che “ogni altra attività dovrà essere espletata da A.S. Condina Motor Sport, non restando in capo ad AC alcuna responsabilità né alcun onere economico” (punto 2). In particolare spettava alla A.S. Condina Motor Sport nominare il direttore di gara e gli altri ufficiali di gara (punto 3), provvedere per le necessarie assicurazioni (punto 8), allestire e mettere in sicurezza il percorso (punto 9), ripristinare lo stato dei luoghi e far redigere il verbale di chiusura (punto 11), organizzare la premiazione (punto 12) e ricercare e gestire i contributi e le sponsorizzazioni per i fini della manifestazione (punto 13).

Sembra al Collegio che con tale scrittura l’A.C. Reggio C., lungi dall’affidare alla A.S. Condino singole operazioni nel quadro di una organizzazione direttamente curata, le abbia dato amplissimo mandato per tutto quanto riguardava lo svolgimento della manifestazione: un affidamento che l’art. 46 del vigente R.S.N., come già gli artt. 55 e 25 del precedente R.S.N., consente solamente a soggetti muniti di valida licenza di organizzatore. E’ appena il caso di rilevare che la *ratio* della norma va individuata nella necessità di evitare che il concreto svolgimento di una manifestazione possa essere curato da soggetto non tenuto a rispondere disciplinarmente, in quanto non licenziato ACI Sport, degli illeciti commessi.

Si deve, dunque, affermare la responsabilità dell’incolpato per la violazione ascrittagli. Non sembra, peraltro, che nella specie la violazione sia qualificata da dolo, sembrando piuttosto che la scelta di affidare ad altri l’organizzazione sia stata motivata dalla volontà di non lasciar morire, per difetto di mezzi economici, una manifestazione ormai giunta alla sua 38^a edizione; e che la scelta della A.S. Condino Motor Sport sia da imputare a mera (e pur grave) negligenza nell’accertamento della posizione di questa rispetto all’ordinamento di ACI Sport. Sotto questo profilo sanzione adeguata sembra al Collegio la sospensione delle licenze sportive per giorni 30.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 230 R.S.N. per la sospensione condizionale della esecuzione della sanzione inflitta.

P.Q.M.

il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Automobile Club di Reggio Calabria (licenza n. 209371) in persona del suo rappresentante pro tempore responsabile della violazione ascrittagli e gli applica la sanzione della sospensione della licenza sportiva per giorni 30; sospende condizionalmente l’esecuzione della sanzione inflitta. Così deciso in Roma il 19 aprile 2017.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)